



Statuto della “Associazione Italiana Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”

Parte I

L’Associazione

Art. 1 – Istituzione

E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva” (d’ora in avanti l’“Associazione”).

Art. 2 – Ambito professionale

L’Associazione riconosce come definizione di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva la seguente:

- il terapeuta della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è il professionista abilitato a svolgere gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche dell’età evolutiva nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

Egli:

a) adatta gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti;

b) individua ed elabora, nell’equipe multiprofessionale, il programma di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute del bambino con disabilità dello sviluppo;

c) attua interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo motori, nei disturbi neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione – comunicazione del bambino fin dalla nascita;

d) attua procedure rivolte all’inserimento dei soggetti portatori di disabilità e di Handicap neuro –psicomotorio e cognitivo; collabora all’interno dell’equipe multiprofessionale con operatori scolastici per l’attuazione della prevenzione, della diagnosi funzionale e del profilo dinamico – funzionale del piano educativo individualizzato;

e) svolge attività terapeutica per le disabilità neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d’età e per singoli stadi di sviluppo;



- f) attua procedure di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni singolo disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico dell'età evolutiva;
- g) identifica il bisogno e realizza il bilancio diagnostico e terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto corporeo e tra potenzialità funzionali generali e relazioni oggettuali;
- h) elabora e realizza il programma terapeutico che utilizza schemi e progetti neuromotori come atti mentali e come strumenti cognitivi e metacognitivi; utilizza altresì la dinamica corporea come integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali;
- i) verifica l'adozione di protesi e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico;
- l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute e croniche dell'infanzia;
- m) documenta le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione non ha finalità politiche o sindacali, non ha scopo di lucro, essa è autonoma e indipendente, così come lo sono i suoi legali rappresentanti e non esercita attività imprenditoriali o vi partecipa, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) e dell'aggiornamento professionale. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare la figura del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e tutelarne in modo esclusivo la specifica attività professionale;
- promuovere, sostenere, svolgere e divulgare (anche in collaborazione con altre società, associazioni e organismi scientifici) gli studi e la ricerca, secondo i parametri stabiliti dalla comunità scientifica internazionale e in accordo con le evidenze scientifiche, nel campo dei disturbi neuro e psicomotori, neuropsicologici e psicopatologici in età evolutiva in relazione alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento riabilitativo, con particolare considerazione alla qualità, all'efficacia e all'appropriatezza di quest'ultimo. L'attività scientifica svolta dovrà essere pubblicata sul sito web dell'Associazione aggiornato costantemente;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo dei disturbi neuro e psicomotori, neuropsicologici e psicopatologici in età evolutiva in relazione alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento riabilitativo;
- collaborare con il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, anche al fine di elaborare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche clinico-assistenziali in tutti i campi oggetto dell'intervento del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- promuovere tutte le iniziative che si ritengono opportune per seguire l'iter formativo degli studenti iscritti al Corso di Laurea universitario per Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;



- promuovere una cultura dell'integrazione degli interventi riabilitativi tra i diversi sistemi che interagiscono con il soggetto in età evolutiva, primi fra tutti la famiglia, la scuola e le strutture ricreative, oltre al sistema sanitario.

Art. 4 – Codice deontologico

L'Associazione adotta un Codice deontologico che, al fine di garantire la qualità delle prestazioni ai pazienti, stabilisce i doveri del Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e ne regola i rapporti professionali.

Il Codice deontologico prevede un organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari, posto in condizioni di autonomia, stabilisce sanzioni graduate in relazione alle violazioni accertate e garantisce il diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Al Codice deontologico viene data adeguata pubblicità sui mezzi di informazione dell'Associazione ed è sempre consultabile da parte dei soci.

Art. 5 – Sede.

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma.

Il Consiglio direttivo può deliberare il trasferimento della sede, che va ratificato dall'Assemblea generale nella prima seduta utile.

Art. 6 – Sezioni regionali

Il Consiglio direttivo istituisce le Sezioni regionali, nominando un Referente tra i soci residenti nella regione.

Le Sezioni regionali hanno le seguenti finalità:

- perseguire nell'ambito della regione le finalità statutarie dell'Associazione;
- dare esecuzione agli indirizzi del Consiglio direttivo.

I soci residenti in una data regione possono costituirsi in Assemblea regionale ed eleggere, secondo modalità autonomamente stabilite, un Coordinatore regionale.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi da parte di enti pubblici o soggetti privati, da donazioni, legati o altre liberalità e dai proventi derivanti dall'attività svolta.

Sono esclusi finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può acquistare, vendere o permutare beni mobili o immobili.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.



Art. 8- Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo approva i bilanci preventivo e consuntivo e ne pubblica immediatamente il contenuto presso i soci. L'Assemblea generale ratifica i bilanci nella prima seduta utile.

Art. 9 - Scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci.

In caso di delibera di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori i quali provvederanno alla liquidazione del conto finale. Il residuo della liquidazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi scopo analogo o meritevoli per le finalità che perseguono.

Parte II ***I Soci***

Art. 10 – Requisiti per l'ammissione

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari.

Sono denominati Fondatori i soci che figurano nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono essere ammessi in qualità di soci Ordinari dell'Associazione, senza alcuna discriminazione personale o relativa al luogo di lavoro, esclusivamente coloro che risultano abilitati all'esercizio della professione di terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Possono essere nominati soci Onorari coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Gli iscritti ai corsi universitari in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva possono essere ammessi a partecipare alla vita associativa, senza diritto di voto e senza poter ricoprire cariche sociali.

Art. 11 - Iscrizione

Gli aspiranti soci ordinari e studenti inoltrano la domanda di ammissione alla Segreteria.

La domanda di ammissione presuppone che l'aspirante socio si riconosca nella definizione di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, condivida le finalità dell'Associazione, abbia letto il presente statuto e accetti di riconoscere e di rispettare il codice deontologico dell'Associazione.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio direttivo. Le quote per gli iscritti ai corsi universitari in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva sono inferiori a quelle previste per i soci Fondatori, Ordinari e Onorari.



La Segreteria provvede all'iscrizione dopo aver accertato il possesso dei requisiti e il pagamento della quota direttamente all'Associazione. L'esito della domanda è comunicato immediatamente.

L'Associazione tiene, aggiorna e pubblica annualmente l'elenco degli iscritti.

Art. 12 – Diritti dei soci

I soci concorrono secondo le modalità statutarie alla vita democratica dell'Associazione.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di partecipare, alle condizioni che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio direttivo, alle attività culturali, scientifiche, di formazione o aggiornamento professionale promosse dall'Associazione e di ricevere eventuali pubblicazioni.

L'esercizio dei diritti dei soci è subordinato al regolare pagamento della quota associativa.

Art.13 – Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- collaborare alle attività dell'Associazione dirette al perseguimento dei fini statutari; i soci possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale; spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dai soci.
- attenersi al codice deontologico approvato dall'Associazione;
- curare in modo costante il proprio aggiornamento professionale; al fine di consentirne una verifica, entro il 30 giugno di ogni anno i soci devono inviare alla Segreteria dell'Associazione copia degli attestati relativi ai corsi di aggiornamento seguiti nell'anno solare precedente.

Art. 14 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto, direttamente o mediante plico postale raccomandato, al Consiglio direttivo, il quale ne prende atto alla prima seduta utile;
- b) per esclusione, che viene pronunciata nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento incompatibile con i fini, l'immagine e l'onorabilità dell'Associazione.

Art. 15 – Foro competente

Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione saranno decise inappellabilmente da un Arbitro all'uopo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.



Parte III ***Gli organi***

Art. 16 - *Organi*

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente;
- il Comitato scientifico;
- il Consiglio di disciplina;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. I soci ed i membri del Consiglio direttivo che operano in nome di AITNE devono dichiarare espressamente l'assenza di conflitto di interessi che, ove sussistente, porterà alla esclusione dalla discussione e votazione o dall'eventuale attività e/o incarico per il quale sussiste il conflitto.

Possono ricoprire le cariche sociali solo coloro che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Art. 17 – *Assemblea generale dei soci*

L'Assemblea generale è composta da tutti gli iscritti ed è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, alla scadenza delle cariche sociali, nonché quando sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione avviene mediante apposito avviso del Presidente da inviare a tutti i soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Fatta eccezione per l'elezione o la revoca dei componenti degli organi sociali, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Consiglio direttivo può convocare l'Assemblea per deliberare in via telematica, fissando il giorno e i termini orari iniziale e finale. Il Consiglio direttivo ha cura che l'oggetto delle deliberazioni sia formulato in modo chiaro e sia comunicato almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la votazione.

In Assemblea hanno diritto di voto i soli soci fondatori e ordinari. Fatta eccezione per i casi di deliberazione in via telematica, ogni socio può rappresentare in Assemblea, con delega sottoscritta accompagnata da idoneo documento di identità, non più di cinque soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione



l'Assemblea è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Ciascun socio esprime il proprio voto nonché quello delle persone eventualmente rappresentate.

Con la maggioranza dei voti l'Assemblea:

- elegge e revoca a scrutinio segreto i membri del Consiglio direttivo, del Consiglio di disciplina del Collegio dei revisori;
- approva il Codice deontologico;
- ratifica i bilanci preventivo e consuntivo, lo spostamento della sede e i regolamenti approvati dal Consiglio direttivo;

Con la maggioranza dei due terzi dei voti l'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'esclusione dei soci.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sono richiesti la presenza o la rappresentanza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, che lo conserva e lo tiene a disposizione dei soci.

Art. 18 - *Consiglio direttivo*

Il Consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque a un massimo di undici Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale tra i soci Fondatori e i soci Ordinari.

Le candidature, comprensive di curriculum e programma, devono pervenire almeno quindici giorni prima delle elezioni alla segreteria organizzativa, che, scaduto il termine, provvede immediatamente a pubblicizzarle. Ciascun socio avente diritto al voto può esprimere due preferenze. In mancanza di un apposito regolamento elettorale, sono eletti i sette candidati che hanno totalizzato il maggior numero di preferenze.

Se nel corso del triennio viene a mancare per morte, impedimento, dimissioni o revoca un membro del Consiglio direttivo subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta almeno tre membri. Al Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i coordinatori regionali.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera di regola con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale e adotta tutti i provvedimenti utili al perseguimento dei fini associativi. In particolare:

- propone il Codice deontologico;
- stabilisce annualmente le quote associative;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- designa i propri delegati presso le istituzioni e gli organismi pubblici o privati che prevedono la partecipazione delle Associazioni professionali;
- nomina i componenti del Comitato scientifico;



- nomina i soci Onorari;
- dà adeguata pubblicità sui mezzi di informazione dell'Associazione allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico e ai bilanci. A tal fine viene espressamente previsto l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Associazione i bilanci preventivi e consuntivi nonché gli eventuali incarichi retribuiti.

- nei casi previsti dall'art. 14, lett. *b*), propone all'assemblea l'esclusione del socio, eventualmente disponendone la sospensione in via cautelativa. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove l'assemblea non delibere l'esclusione del socio sospeso;

- segnala al Consiglio di disciplina i soci non in regola con l'obbligo di aggiornamento professionale.

A maggioranza assoluta il Consiglio direttivo:

- elegge e revoca il Presidente a scrutinio segreto;
- approva regolamenti che disciplinano più dettagliatamente particolari aspetti dell'attività sociale e dei propri organi, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile;
- emette comunicati su questioni rilevanti per le finalità dell'Associazione;
- propone all'Assemblea generale la revoca di uno dei membri del Consiglio per gravi inadempienze.

Art. 19 - *Presidente*

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo, tra i propri membri, a maggioranza assoluta. Il Presidente resta in carica finché dura il suo mandato di Consigliere. In caso di morte, impedimento, dimissioni o revoca il Consiglio direttivo provvede ad una nuova elezione.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio direttivo il Vicepresidente, il Segretario (che svolge anche le funzioni di segretario dell'Assemblea) e il Tesoriere.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed i poteri di firma. In caso di assenza o temporaneo impedimento i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente. Il Presidente può delegare l'esercizio dei suoi poteri, per singoli atti o singole funzioni, al vice Presidente, al Tesoriere o al Segretario.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle sue delibere.

Art. 20 – *Comitato scientifico*

Il comitato scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri nominati dal direttivo.

Il comitato scientifico persegue le finalità culturali dell'Associazione ed organizza ogni anno corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Il comitato scientifico verifica il tipo e la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

**AITNE***Art. 21 – Consiglio di disciplina*

Il Consiglio di disciplina è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, tra i soci iscritti da almeno tre anni e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di disciplina vigila sul rispetto del Codice deontologico da parte dei soci ed irroga le sanzioni disciplinari, nella misura e secondo le procedure ivi previste.

Art. 22 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea generale, e dura in carica tre anni.

I revisori eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio ha la funzione di controllo contabile- amministrativo dell'Associazione e veglia sul buon funzionamento dell' Associazione stessa.

I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.